

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2021-2023 AMBITO DI SERIATE



Sommario

Art. 1. Oggetto dell'Accordo di Programma	4
Art. 2. Finalità dell'Accordo di Programma	4
Art. 3. Soggetti sottoscrittori	5
Art. 4. Soggetti aderenti.....	5
Art. 5. Adesione successiva di altri soggetti	5
Art. 6. Ente capofila.....	5
Art. 7. Impegni e compiti dei Comuni.....	6
Art. 8. Impegni e compiti dell'Ente Capofila	7
Art. 9. Impegni e compiti di ATS Bergamo	7
Art. 10. Impegni e compiti di ASST Bergamo Est	8
Art. 11. Impegni e compiti dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo.....	8
Art. 12. Impegni e compiti dei soggetti aderenti.....	8
Art.13. Assetto organizzativo e funzionale	9
13.1. Assemblea dei Sindaci	9
13.2. Ufficio di Piano.....	9
13.3. Gruppo tecnico (Ufficio di Piano allargato).....	10
13.4. Coordinamento assistenti sociali	10
Art. 14. Governance multilivello	10
Art. 15. Quadro delle risorse economiche finanziarie	11
Art. 16. Percorsi di integrazione sociosanitaria	12
Art. 17. Verifica a monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo di Programma - Collegio di vigilanza	12
Art. 18. Durata	12
Art. 19. Recesso dall'Accordo di Programma	13
Art. 20. Pubblicazione	13
Art. 21. Procedimento di arbitrato	13
Art. 22. Norme di rinvio	13



Tra

- **I Comuni dell'Ambito di Seriate:** ALBANO S. ALESSANDRO, BAGNATICA, BRUSAPORTO, CAVERNAGO, COSTA DI MEZZATE, GRASSOBBIO, MONTELLO, PEDRENGO, SCANZOROSCIATE, SERIATE, TORRE DE' ROVERI (di seguito cumulativamente "i Comuni");
- **L'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo** (di seguito anche solo "ATS di Bergamo");
- **L'Azienda Sociosanitaria Territoriale Bergamo Est** (di seguito anche solo "ASST Bergamo Est");
- **L'Amministrazione Provinciale di Bergamo** (di seguito anche solo "la Provincia");

Visto:

- La legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 19;
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- La legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" e in particolare l'art. 18;
- La legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- La legge regionale 14 dicembre 2021, n.22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- La D.G.R. XI/4563 del 19 aprile 2021 "Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023";

Richiamato:

- L'art. 1 della Legge 328/2000, il quale recita "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";
- L'art. 19 della Legge 328/2000 della sopra citata legge n. 328/2000, che disciplina i Piani di Zona, stabilendo che lo stesso è adottato di norma attraverso un accordo di programma;
- L'art. 18 della Legge Regionale n. 3/2008, il quale stabilisce che "*I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma*";
- L'art. 34 del decreto legislativo 267/2000 consente accordi di programma tra amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici "per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione d'intervento coordinato";



- L’art. 18 della L.R. 3/2008, che individua l’organo di rappresentanza politica dell’Ambito territoriale nell’Assemblea dei Sindaci, che definisce e sceglie le priorità e gli obiettivi delle politiche sociali locali e approva il Piano di Zona;

Premesso che:

- In conformità alla normativa soprarichiamata i Comuni afferenti all’Ambito di Seriate hanno predisposto, nel rispetto delle linee guida regionali, il Piano di Zona per il triennio 2021-2023;
- L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Seriate in data 25 gennaio 2022 ha approvato il Piano di Zona 2021-2023;
- I predetti Comuni, d’intesa con l’ATS di Bergamo, l’ASST Bergamo Est e la Provincia di Bergamo intendono dare attuazione, ciascuno per quanto di competenza, agli interventi previsti nel citato Piano di Zona per l’Ambito di Seriate;

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti firmatarie si conviene e si stipula il seguente Accordo di Programma:

Art. 1. Oggetto dell’Accordo di Programma

1. L’ Accordo di Programma ha come oggetto l’attuazione del “Piano di Zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali - triennio 2021-2023” dell’Ambito di Seriate, il cui documento allegato costituisce parte integrante, come previsto dalla normativa richiamata in premessa.
2. L’Accordo di Programma definisce la modalità con la quale le parti coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento di Piano, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, anche aderente. L’assetto organizzativo e operativo della gestione associata dei servizi e degli interventi dell’Ambito di Seriate è disciplinato dalla Convenzione¹, approvata dai Consigli comunali dei Comuni dell’Ambito e sottoscritta nel 2015, in vigore fino al 31 dicembre 2025.
3. L’Accordo di Programma sancisce la volontà politica di proseguire con la programmazione e gestione in forma associata il sistema sociale locale a livello di Ambito territoriale, in un’ottica di forte integrazione e sussidiarietà tra i Comuni sottoscrittori.

Art. 2. Finalità dell’Accordo di Programma

1. Le finalità di ordine generale dell’Accordo di Programma per il Piano di Zona 2021-2023 sono:
 - a) Assicurare a tutti i cittadini residenti nel territorio dell’Ambito di Seriate livelli omogenei ed adeguati di assistenza e di pari opportunità nell’accesso ai servizi sociali rafforzando e consolidando la gestione associata e la sua programmazione;
 - b) Consolidare la capacità di programmazione e di intervento a livello sovra-locale, attraverso un sistema di governance multilivello, che implementi la partecipazione e la fattiva interazione fra tutti gli attori e stakeholders nell’ottica di co-progettazione e co-programmazione, per la realizzazione di interventi su scala dimensionale ottimale e in ragione delle nuove sfide prospettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle nuove prospettive conseguenti alle modifiche alla legge regionale 33/2009;

¹ Ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.



- c) Rafforzare una presa in carico globale e multidimensionale, non solo formale, ma anche sostanziale, che preveda azioni complementari tra le diverse dimensioni sociale, sociosanitarie e sanitaria;
- d) Sviluppare una nuova logica di monitoraggio e valutazione che superi la mera logica rendicontativa delle progettualità realizzate, spostando l'attenzione verso un'analisi dell'impatto sociale degli interventi.

Art. 3. Soggetti sottoscrittori

1. Sono sottoscrittori dell'Accordo di Programma i seguenti soggetti istituzionali individuati dalla normativa di riferimento:

- ✓ i Comuni dell'Ambito di Seriate: Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa Di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Torre de' Roveri;
- ✓ l'ATS di Bergamo;
- ✓ l'ASST Bergamo Est;
- ✓ la Provincia di Bergamo.

2. Potranno sottoscrivere l'Accordo di Programma altri soggetti pubblici che operano sul territorio dei Comuni firmatari, che svolgono attività di rilevanza sociale e che intendano formalizzare il livello di integrazione tra le loro attività istituzionali e le politiche sociali dell'Ambito di Seriate.

3. I Comuni dell'Ambito di Seriate che per qualsiasi motivo o ragione non sottoscriveranno il presente Accordo o recederanno dallo stesso non beneficeranno degli interventi previsti dal Piano di Zona e non potranno accedere alle risorse del F.N.P.S. e del F.S.R. o altri finanziamenti pubblici o privati destinati agli Ambiti territoriali.

Art. 4. Soggetti aderenti

1. Sono soggetti aderenti all'Accordo di Programma, ai sensi della normativa di riferimento, gli organismi rappresentativi del terzo settore e gli attori coinvolti nel percorso di co-programmazione del Piano di Zona richiedenti e le istituzioni scolastiche del territorio.

2. I soggetti aderenti di cui al punto che precede concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel Piano. Nello specifico aderisce al presente accordo la Fondazione della Comunità Bergamasca.

Art. 5. Adesione successiva di altri soggetti

1. Viene riconosciuto e valorizzato l'apporto e la partecipazione dei soggetti del Terzo Settore, che svolgono attività di rilevanza sociale e che possono aderire, anche successivamente alla sottoscrizione, al presente Accordo di Programma.

2. L'adesione al presente Accordo di Programma avviene attraverso richiesta da parte del rappresentante legale dell'organizzazione, presentata all'Ufficio di Piano dell'Ambito, indicando le motivazioni, le modalità di collaborazione e le eventuali disponibilità di risorse da conferire.

3. La valutazione delle richieste di adesione all'Accordo di Programma compete all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito.

Art. 6. Ente capofila

1. I Comuni dell'Ambito di Seriate individuano come Ente Capofila del presente Accordo di Programma il Comune di Seriate, a cui vengono conferite le risorse economico-finanziarie



necessarie alla realizzazione del Piano di Zona, al funzionamento della struttura tecnico/amministrativa e alla gestione delle funzioni associate.

2. Il Comune capofila si assume l'onere di dare esecuzione al Piano di Zona in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7. Impegni e compiti dei Comuni

1. I Comuni dell'Ambito di Seriate si impegnano a:

- a) mettere in atto tutte le azioni formali, le modalità tecnico-operative e le risorse finanziarie necessarie per permettere all'Ente Capofila l'organizzazione e la gestione del sistema integrato dei servizi sociali come delineato nel Piano di Zona;
- b) garantire la partecipazione dei propri rappresentanti politici all'Assemblea dei Sindaci di Ambito e agli ulteriori organismi definiti nel Piano di Zona, secondo le deleghe definite in sede di Assemblea dei Sindaci;
- c) delegare all'Assemblea dei Sindaci l'adozione delle misure attuative del Piano di Zona, compreso l'aggiornamento annuale e/o eventuali variazioni dello stesso;
- d) assicurare la partecipazione dei propri dipendenti comunali ai livelli di programmazione previsti dal Piano di Zona, con particolare riferimento all'ufficio di piano allargato, ai gruppi di lavoro, nonché la partecipazione ai percorsi formativi che verranno definiti;
- e) costituire un fondo sociale per la gestione associata attraverso il versamento annuo di una quota pro-capite (per abitante al 31 dicembre dell'anno precedente) definita nei piani finanziari approvati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, da versare al Comune di Seriate, quale ente capofila, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;
- f) promuovere la messa in rete dei propri servizi e partecipare alla preparazione e attuazione di regolamenti comuni, protocolli d'intesa e progetti che verranno approvati dall'Assemblea dei Sindaci, garantendo ove necessario una rapida approvazione dei documenti da parte dei rispettivi Consigli o Giunte comunali;
- g) fornire i dati necessari ad adempiere al debito informativo e ad altre finalità inerenti quanto previsto dal Piano di Zona e dal presente Accordo;
- h) assicurare l'utilizzo sistematico e puntuale della cartella sociale informatizzata da parte del servizio sociale comunale, quale presupposto per la costituzione di un flusso informativo finalizzato alla lettura della domanda sociale, come previsto dal Piano di Zona;
- i) mettere a disposizione locali, strumenti e mezzi necessari per garantire agli operatori sociali l'espletamento delle funzioni tecniche specifiche presso i singoli enti, supportando l'attuazione di tutti gli interventi previsti e collaborando pienamente alla realizzazione del Piano di Zona;
- j) approvare e recepire, secondo le tempistiche indicate dall'Assemblea, ogni atto, protocollo o documento attuativo del Piano di Zona;
- k) applicare il Regolamento Generale in materia di servizi sociali;
- l) sostenere l'Ente Capofila e la dimensione di Ambito territoriale quale sede principale della programmazione locale, della concertazione e del coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale, investendo, in termini strumentali e di risorse, nella logica della corresponsabilità, alla progettazione, gestione, realizzazione e rendicontazione degli interventi previsti in materia di servizi sociali dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023.



Art. 8. Impegni e compiti dell'Ente Capofila

1. Il Comune di Seriate, in qualità di ente Capofila, si impegna a:

- a) partecipare, anche con personale tecnico, ai livelli di programmazione definiti nel Prologo provinciale e distrettuale, parte integrante del Piano di Zona;
- b) mettere a disposizione locali, strumenti e mezzi necessari a garantire il funzionamento della struttura tecnica e organizzativa dell'Ufficio di Piano e per l'attuazione del Piano di Zona;
- c) utilizzare le risorse derivanti e ad esso attribuite da fondi europei, regionali e statali, nonché trasferite dai Comuni dell'Ambito, ovvero altre entrate, per la realizzazione dei servizi ed interventi sociali gestiti in forma associata di cui alla Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e al Piano di Zona, nonché ad altre progettualità da realizzarsi, con particolare attenzione a quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- d) impiegare il proprio personale a supporto dell'impianto organizzativo e garantire le funzioni amministrative previste dal Piano di Zona e dalla normativa nazionale e regionale per quanto di competenza;
- e) perseguire il maggior livello di efficacia, efficienza ed economicità nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui alla Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e al Piano di Zona;
- f) garantire il supporto ai Comuni e l'integrazione tecnica ed organizzativa tra il proprio personale sociale e le diverse figure, istituzionali e professionale, coinvolte nell'attuazione Piano di Zona;
- g) rafforzare il coordinamento provinciale dell'area sociale attraverso la partecipazione del proprio Direttore di Ambito e del proprio Responsabile ufficio di piano ai lavori di coordinamento provinciale secondo quanto concordato in sede di Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.

Art. 9. Impegni e compiti di ATS Bergamo

1. L'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo si impegna a:

- a) favorire l'integrazione della programmazione sociale con quella sociosanitaria, attraverso la promozione e la cura dei processi organizzativi interistituzionali anche per il tramite della Cabina di Regia;
- b) implementare il sistema delle conoscenze attraverso l'analisi dei dati epidemiologici sanitari e sociosanitari integrati con quelli sociali;
- c) promuovere le attività di prevenzione e di promozione della salute;
- d) implementare network territoriali di presa in carico integrata di persone con fragilità elevata e loro caregiver anche in riferimento all'evoluzione delle Misure 5 e 6 del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza);
- e) supportare gli organismi istituzionali della Conferenza dei Sindaci;
- f) erogare i fondi sociali nazionali e regionali di competenza agli Ambiti distrettuali/Comuni e monitorare e controllare l'utilizzo delle risorse quale debito informativo nei confronti di Regione Lombardia.



Art. 10. Impegni e compiti di ASST Bergamo Est

1. L'Azienda Sociosanitaria Territoriale Bergamo Est si impegna a:

- a) favorire l'integrazione tra attività e prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- b) condividere progetti attinenti al miglioramento della salute della popolazione promuovendo attività di prevenzione e promozione della salute;
- c) attuare azioni e protocolli condivisi di integrazione sociosanitaria, collaborando con i Comuni nella presa in carico della persona fragile, nella Valutazione MultiDimensionale e nel Case Management per tutte le aree di bisogno ed in particolare a sostegno e tutela dell'ambito della salute mentale;
- d) implementare network territoriali di presa in carico integrata di persone con fragilità elevata e loro caregiver anche in riferimento all'evoluzione delle Misure 5 e 6 del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza);
- e) partecipare alla Cabina di Regia ATS-ASST-Ambiti Distrettuali.

Art. 11. Impegni e compiti dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo

1. L'Amministrazione Provinciale di Bergamo - Settore Sviluppo si impegna a:

- a) promuovere e sostenere, coerentemente alle disponibilità di cui alla specifica delega regionale, interventi di formazione e aggiornamento del personale di tutte le istituzioni sociali a vario titolo coinvolte, del pubblico, del privato e del volontariato, operanti negli Ambiti territoriali della provincia di Bergamo;
- b) concorrere all'attuazione del sistema informativo degli Ambiti, rendendo disponibili i dati e le informazioni raccolte dalla Provincia attraverso i propri interventi di ricerca, studio e documentazione;
- c) proseguire il lavoro di rete interistituzionale e presenza nei tavoli di indirizzo nell'ottica di una governante sociale condivisa e partecipata;
- d) concorrere alla condivisione programmatica degli interventi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti disabili;
- e) intervenire, di concerto con le Amministrazioni locali, per le politiche attive del lavoro;
- f) concorrere alla condivisione programmatica delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili;
- g) concertare progetti per la promozione delle pari opportunità e per la conciliazione vita e lavoro.

Art. 12. Impegni e compiti dei soggetti aderenti

1. Nella più ampia adesione agli obiettivi del Piano di Zona e alla volontà di concorrere alla loro realizzazione, i soggetti aderenti si impegnano a:

- a) partecipare mediante propri rappresentanti ai tavoli tecnici di area previsti nel Piano di Zona o istituiti dall'Assemblea dei Sindaci;
- b) essere disponibili alla messa in rete dei propri servizi e attività attraverso la stipula di protocolli d'intesa finalizzati a disciplinare le forme di collaborazione e le modalità di partecipazione;
- c) contribuire allo sviluppo della rete delle unità d'offerta attraverso la progettazione condivisa, la stipula di accordi di attuazione e di gestione di interventi specifici;



- d) sostenere la realizzazione del Piano di Zona attraverso la promozione dello stesso presso le proprie strutture;
- e) sostenere e partecipare alla progettazione, realizzazione e gestione degli eventuali interventi in materia di servizi sociali da realizzarsi all'interno delle diverse progettualità, con particolare riferimento a quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. In particolare, la Fondazione della Comunità Bergamasca si impegna a:

- a) promuovere il miglioramento della qualità della vita della comunità bergamasca erogando contributi ad organizzazioni che, senza scopo di lucro, svolgono finalità d'utilità sociale;
- b) collaborare allo sviluppo, anche attraverso i Piani di Zona dei Comuni associati, di un sistema di welfare comunitario e sussidiario;
- c) promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo e della potenzialità dei soggetti del Terzo Settore e del privato sociale.

Art.13. Assetto organizzativo e funzionale

1. La struttura organizzativa e gestionale per l'attuazione del Piano di Zona, regolata da apposita convenzione² sottoscritta nel 2015, è articolata su più livelli, politici e tecnici, che interagiscono nella prospettiva comune di costruire un sistema di servizi sostenibile, efficace, efficiente e partecipato.

13.1. Assemblea dei Sindaci

1. Il livello politico di Ambito si esprime attraverso l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni compresi nell'Ambito o dai loro delegati. È l'organismo politico decisionale direttamente coinvolto nelle diverse fasi della predisposizione, approvazione e attuazione del Piano di Zona. Partecipa tramite suoi rappresentanti al raccordo con il livello politico provinciale e distrettuale.

13.2. Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano ha funzioni di supporto tecnico-amministrativo all'Assemblea dei Sindaci, di supporto e di coordinamento alla realizzazione delle attività previste dal Piano di Zona e dell'organizzazione dei gruppi/tavoli di lavoro. Fanno capo all'Ufficio di Piano le figure tecniche e professionali dell'Ambito che operano per l'attuazione della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e del Piano di Zona.

2. L'Ufficio di Piano:

- a) attua gli indirizzi e le scelte del livello politico-istituzionale;
- b) supporta l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito nelle fasi del processo programmatico;
- c) organizza e coordina l'attuazione del Piano di Zona, il monitoraggio e l'aggiornamento;
- d) cura la gestione amministrativa, economica e finanziaria conseguente all'approvazione dell'Accordo di Programma, avvalendosi per la gestione economico-finanziaria del supporto del Comune di Seriate, quale Ente Capofila.

3. La sede dell'Ufficio di Piano è individuata presso l'Ente Capofila, che si doterà delle risorse umane e strumentali necessarie da porre a carico del bilancio del Piano di Zona. Per il funzionamento dei suddetti uffici/servizi si applicano le procedure e le responsabilità previste dall'Ente Capofila, all'interno del quale sono organicamente inseriti per la parte amministrativa e gestionale, rimanendo dipendente dall'Assemblea dei Sindaci per la parte funzionale di indirizzo politico.

² Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.



4. L'Ufficio di Piano può avvalersi di consulenti, collaboratori esterni o di ulteriori uffici per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati. Gli incarichi verranno attribuiti con appositi atti dall'Ente Capofila in conformità con la normativa vigente per la Pubblica Amministrazione.

13.3. Gruppo tecnico (Ufficio di Piano allargato)

1. Il Gruppo Tecnico, denominato anche Ufficio di Piano allargato, è un organismo composto dal direttore e dal responsabile dei Servizi sociali di Ambito, dal coordinatore degli assistenti sociali, dai responsabili dei Servizi sociali dei Comuni aderenti o loro delegati, e da altri soggetti che collaborano nella realizzazione dei programmi pluriennali (es. rappresentanti ASL, referenti progetti, ecc.).

2. Il Gruppo tecnico è chiamato alla co-costruzione e all'attuazione delle linee programmatiche, nonché dei modelli operativi d'intervento e all'attuazione degli indirizzi politici espressi dall'Assemblea di Sindaci, in un'ottica di condivisione e partecipazione. Il Gruppo Tecnico vedrà altresì momenti di apertura alla partecipazione ai soggetti di terzo settore, in particolare del mondo della cooperazione sociale, per favorire l'attuazione di politiche sociali condivise in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.

3. Il Gruppo tecnico collabora con il livello politico, partecipando alle diverse fasi di lavoro, mettendo a disposizione la propria competenza sulle diverse aree/settori oggetto della programmazione locale.

13.4. Coordinamento assistenti sociali

1. La funzione di servizio sociale professionale è garantita in tutti i Comuni aderenti alla convenzione. È pertanto riconosciuto un gruppo di coordinamento professionale in cui sono impegnati tutti gli assistenti sociali che operano presso i Comuni dell'Ambito e nei Servizi sociali di Ambito.

2. La funzione del gruppo professionale è quella di:

- a) implementare la gestione coordinata del servizio sociale professionale del territorio;
- b) attuare forme di coordinamento e condivisione metodologiche;
- c) stabilire forme di connessione e collaborazione tra i servizi sociali presenti nell'Ambito, anche mediante la definizione di "protocolli operativi" che facilitino la gestione degli interventi sociali gestiti da figure professionali appartenenti ad organizzazioni diverse;
- d) realizzare forme di raccordo con le altre forme di ascolto di bisogni sociali che avvengono in contesti non professionali.

Art. 14. Governance multilivello

1. Il ruolo del Terzo Settore è strategico sia per la lettura del bisogno, per la progettazione e programmazione delle risposte. A tal fine, è previsto il coinvolgimento delle realtà istituzionali e associative, nonché specifiche realtà portatrici di un contributo qualificato nella gestione e programmazione di interventi di servizi sociali, secondo un assetto di governance multilivello stabilizzato.

2. Si prevede l'attivazione di:

- a) un Tavolo di co-programmazione (dando continuità all'esperienza maturata durante il percorso di definizione della nuova programmazione zonale), al quale potranno partecipare Enti e Istituzioni del territorio (Amministratori Comunali, Ufficio di Piano, Servizi Sociali, Servizi Specialistici, Terzo Settore, Istituzioni scolastiche ed educative, policy makers ecc.) per la determinazione delle principali linee programmatiche che ispireranno gli indirizzi politici e la progettazione sociale e sociosanitaria.



- b) diversi Tavoli di co-progettazione, in funzione delle linee programmatiche definite dal tavolo di cui sopra, che garantiranno la partecipazione attiva degli stakeholder maggiormente coinvolti in ciascuna azione ritenuta prioritaria, al fine di definire obiettivi, attività e risultati che si vorranno conseguire con le progettualità in oggetto.

3. Per mantenere un raccordo tra i tavoli specifici di co-progettazione, il Tavolo di co-programmazione generale e l'Assemblea dei Sindaci, è necessario prevedere azioni di coordinamento che contemplino:

- a) un confronto sugli indirizzi nella fase di avvio;
- b) la diffusione di documentazione sulle attività dei Tavoli di co-progettazione;
- c) incontro annuale direttamente in Assemblea dei Sindaci per condivisione dei risultati, raccolta delle proposte e orientamenti sul futuro lavoro.

Art. 15. Quadro delle risorse economiche finanziarie

1. Per la realizzazione delle azioni oggetto del presente Accordo di Programma, si provvederà con l'adozione di piani economico-finanziari annuali (bilancio di Ambito) che, all'interno degli obiettivi individuati e da definirsi da parte dell'Assemblea dei Sindaci, garantiscono una gestione flessibile e per priorità delle rispettive fonti di finanziamento, nel rispetto di eventuali vincoli di impiego.

2. Concorrono a determinare le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente Accordo di Programma:

- a) Fondo Sociale di Ambito, composto dalle quote dei Comuni aderenti, tramite il versamento annuo di una quota pro-capite (per abitante al 31 dicembre dell'anno precedente) definita nei piani finanziari approvati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci;
- b) Fondo Sociale Regionale (FSR);
- c) Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS);
- d) Fondo Non Autosufficienza (FNA);
- e) Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave o prive del sostegno familiare "Dopo di Noi";
- f) Fondo per il contrasto alla povertà;
- g) altri trasferimenti da Enti pubblici e/o non in ordine all'attivazione e realizzazione di specifiche progettualità;
- h) le assegnazioni di finanziamenti e contributi per la gestione dei servizi sociali ovvero destinati all'Ambito e/o provenienti da organismi sovralocali quali a titolo esemplificativo Unione Europea, Stato, Regione, Provincia e le loro articolazioni istituzionali;
- i) sponsorizzazioni e altre entrate ordinarie e straordinarie;
- j) eventuali finanziamenti derivanti da bandi o progetti, nonché altre entrate di diversa natura.

3. Il bilancio di Ambito è affidato per la gestione formale e contabile al Comune di Seriate. L'allocazione e la destinazione delle risorse, così come eventuali schemi di riparto, sono demandate all'Assemblea dei Sindaci.

4. Il bilancio di Ambito è destinato alla copertura dei costi derivanti dal funzionamento dell'Ufficio di Piano e dei servizi della gestione associata, nonché dell'attuazione degli interventi e/o progetti e/o attività previste nel Piano di Zona.



5. L'Ente Capofila provvede alla redazione di tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili relativi al presente Accordo di Programma.

Art. 16. Percorsi di integrazione sociosanitaria

1. La programmazione sociale oggetto del presente Accordo di Programma di cui al Piano di Zona, si inserisce nel percorso di integrazione con il sistema sociosanitario in un processo volto ad evitare duplicazioni di interventi e promuovere la razionalizzazione delle risorse professionali e finanziarie in ottica di presa in carico globale ed unitaria della persona e della sua famiglia.

2. Fermo restando gli obiettivi in materia previsti dal Piano di Zona e gli impegni sopra descritti da ATS Bergamo e ASST Bergamo EST, si rende opportuno valorizzare forme di collaborazione volte alla definizione di un contesto istituzionale più autonomo e più forte a supporto:

- dei processi di ricomposizione dell'integrazione delle risorse (di ATS, dell'ASST, dei Comuni e delle famiglie);
- delle conoscenze (dati e informazioni sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta locale);
- degli interventi e servizi (costituzione di punti di riferimento integrati, di luoghi di accesso e governo dei servizi riconosciuti e legittimati) in ambito socioassistenziale e sociosanitario.

Art. 17. Verifica a monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo di Programma - Collegio di vigilanza

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito individua al proprio interno un organismo denominato Collegio di Vigilanza che svolge le funzioni di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona, come previsto dall'art. 34 del D. Lgs. 267/2000.

2. Il Collegio di Vigilanza si riunisce all'occorrenza e controlla lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma e del Piano di Zona, sulla base della relazione e/o osservazioni dell'Assemblea dei Sindaci, dell'Ufficio di Piano, del Gruppo tecnico, dei Tavoli di co-progettazione.

3. Il Collegio di Vigilanza assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

4. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite, a titolo esemplificativo, le seguenti competenze:

- a) vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) individuare eventuali ostacoli di fatto e di diritto all'attuazione dell'Accordo di Programma e delle sue integrazioni, proponendo soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) assegnare, in caso di accertata inattività o inadempienza dei soggetti sottoscrittori nel compimento di atti, al soggetto sottoscrittore inadempiente un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni;
- d) dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione dell'Accordo di Programma.

Art. 18. Durata

1. Il presente Accordo ha durata dal momento della sottoscrizione sino al 31 dicembre 2023 e prorogato automaticamente fino ai termini di adozione del Piano di Zona e del relativo Accordo di Programma del triennio successivo, secondo le indicazioni che perverranno dalla Regione Lombardia.



2. Nella triennalità di riferimento dell'Accordo, il Piano di Zona ad esso connesso potrà essere successivamente ridefinito in presenza di nuove indicazioni normative, nuove priorità programmatiche o modifiche nell'assegnazione di fondi. In questo caso sarà cura dei Sindaci, o loro delegati, e dei rappresentanti legali degli altri enti sottoscrittori informare i soggetti aderenti, anche mediante l'eventuale approvazione di modifiche al presente Accordo di Programma.

Art. 19. Recesso dall'Accordo di Programma

1. Il recesso di un Comune dal presente Accordo di Programma deve essere comunicata con un preavviso non inferiore a quattro mesi ed avrà decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale e va comunicato a mezzo PEC all'Ente Capofila.

3. Il Comune recedente è comunque tenuto al trasferimento delle risorse che precede per la realizzazione e attuazione del Piano di Zona fino ai sei mesi successivi all'efficacia del recesso medesimo. La quota, su indicazione dell'Assemblea dei Sindaci, verrà conteggiata in 12esimi o comunque in misura proporzionale ai servizi fruiti. Resta salvo che i rimanenti Comuni decideranno misure compensative per sostenere il bilancio di previsione dell'anno di riferimento. I cittadini residenti nei Comuni che chiederanno il recesso non potranno conseguentemente più usufruire dei servizi, delle azioni, dei progetti programmati nel Piano di Zona.

Art. 20. Pubblicazione

1. Il presente Accordo verrà pubblicato secondo le disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza dalle rispettive parti.

2. L'Ente capofila provvederà a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente Accordo di Programma e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori e gli altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente.

Art. 21. Procedimento di arbitrato

1. Ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le vertenze che dovessero sorgere fra i sottoscrittori e che non possano essere risolte in via amministrativa ricorrendo al Collegio di Vigilanza, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Seriate, uno dal Vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Seriate e uno nominato da entrambi con funzioni di Presidente, che deciderà secondo legge.

Art. 22. Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, si rinvia alla vigente disciplina dell'Accordo di Programma di cui all'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Seriate, 25 gennaio 2022



I Soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma:

Comune di ALBANO SANT'ALESSANDRO Il Sindaco Gianmario Zanga	Comune di BAGNATICA Il Sindaco Roberto Scarpellini
Comune di BRUSAPORTO Il Sindaco Roberto Rossi	Comune di CAVERNAGO Il Sindaco Giuseppe Togni
Comune di COSTA DI MEZZATE Il Sindaco Luigi Fogaroli	Comune di GRASSOBBIO Il Sindaco Manuel Bentoglio
Comune di MONTELLO Il Sindaco Diego Gatti	Comune di PEDRENGO Il Sindaco Simona D'Alba
Comune di SCANZOROSCIATE Il Sindaco Davide Casati	Comune di SERIATE Il Sindaco Cristian Vezzoli
Comune di TORRE DE' ROVERI Il Sindaco Matteo Francesco Lebbolo	Ambito distrettuale di SERIATE Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Gabriele Cortesi
A.T.S. di BERGAMO Il Direttore Generale Massimo Giupponi	A.S.S.T BERGAMO EST Il Direttore Generale Francesco Locati
Provincia di BERGAMO Il Presidente Pasquale Gandolfi	



Altri soggetti aderenti all'Accordo di Programma:

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA

Il Presidente

Osvaldo Ranica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" - D. Leg.vo 82/2005